

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- Torino

RICORSO

nell'interesse della Signora Dott.ssa Alice Baravalle (C.F. BRVLCA90R47B791Q), nata a Carmagnola (TO) il 7.10.1990, residente in Canale (CN), Via Torino n. 46, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato al presente atto, dall'Avv. Mario Bottaro (C.F. BTTMRA78A17D969S; PEC mario.bottaro@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.bottaro@ordineavvgenova.it (Fax 0185/1831129),

L'Avv. Mario Bottaro dichiara di voler ricevere ogni successiva comunicazione e notificazione ai seguenti recapiti:

- *via fax al n.: 0185.1831129;*
- *PEC: mario.bottaro@ordineavvgenova.it*

contro

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- Amministrazioni resistenti -

e nei confronti

- della Sig.ra Retez Sabrina;
- del Signor Martorana Francesco

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Registro ufficiale n. 5692 del 26.03.2025 con cui, preso atto *“della rettifica relativa alla valutazione titoli della candidata Baravalle Alice, già collocata alla posizione n. 10, effettuata dalla Commissione giudicatrice”*, si dispone, senza fornire adeguata motivazione, la rettifica in autotutela della graduatoria regionale di merito inerente al Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria di I e II grado per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane per la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 3, comma 7, e 12 del Decreto ministeriale 26.10.2023, n. 205, bandito con Decreto n. 2575 del 6.12.2023,

nonché per l'annullamento

della citata graduatoria regionale allegata al medesimo Decreto n. 5692/2025, nella versione così rettificata da cui risulta l'esclusione dell'odierna ricorrente

oltre che per l'annullamento

del provvedimento di esclusione della Dott.ssa Baravalle dalla ridetta graduatoria, non noto alla ricorrente né ad oggi mai comunicato,

nonché per l'annullamento

di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o altrimenti connesso ed, in particolare, dell'allegato B al Decreto ministeriale 26.10.2023, n. 205 recante *“Tabella dei titoli valutabili*

nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi" nella parte in cui, al punto B.4, ricomprende tra i *"Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale"* solo il *"Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato"* (punto B.4.8), assegnando allo stesso punti 3,75, e non anche analogo diploma di specializzazione non universitario come quello conseguito dalla ricorrente.

* * *

PREMESSE DI FATTO

- (1)** Con Decreto n. 205 del 26.10.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito dettava *"disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado"* stabilendo, all'art. 11, che: *"L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi"* (doc. 1, 2);
- (2)** Con Decreto 2575 del 6.12.2023, il suindicato Ministero bandiva, *"su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno*

scolastico 2023/2024 ...” (doc. 3);

- (3) Ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto ministeriale, il concorso si articolava *“nella prova scritta di cui all’articolo 6, nella prova orale di cui all’art. 7 e nella successiva valutazione dei titoli”*;
- (4) Il successivo 7.1.2024, la Sig.ra Alice Baravalle presentava idonea domanda di partecipazione al concorso in oggetto all’uopo allegando di essere in possesso (in aggiunta ai requisiti di ammissione alla medesima procedura), quale titolo di studio valutabile ai sensi del punto B.4.8 dell’Allegato B al DM 205/2023, del Diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito nell’anno 2021 presso l’Istituzione riconosciuta dal Ministero denominata “Studio di Psicodramma” con sede in Milano; **(doc. 4, 5 e 6)**.
- (5) Con Decreto ministeriale n. 15710 del 16.09.2024, era costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola nelle persone del (I sottocommissione) Presidente, Sig.ra Rossi Luisa, e dei Signori Giordanella Brunarosa, Falbo Cristina, Ferro Aurora e Corvaglia Carla **(doc. 7)**;
- (6) Con Decreto n. 24255 del 24.12.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito approvava una prima *“graduatoria regionale del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria I e II grado per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane per la Regione Piemonte” (doc. 8, 9)*;
- (7) Con successivo Decreto n. 3177 del 19.02.2025 il citato Ministero, *“Preso atto delle rettifiche relative alla valutazione titoli,*

effettuate dalla Commissione giudicatrice a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate da alcuni candidati; Verificato il possesso di un titolo di riserva da parte della candidata Silvestri Stefania; Ritenuto di dover procedere alla rettifica in autotutela della graduatoria di merito", approvava una nuova versione della graduatoria medesima (**doc. 10, 11**);

(8) Con ulteriore Decreto n. 5692 del 26.03.2025, il richiamato Ministero, *"Preso atto della rettifica relativa alla valutazione titoli della candidata Baravalle Alice, già collocata alla posizione n. 10, effettuata dalla Commissione giudicatrice; Ritenuto di dover procedere alla rettifica in autotutela della graduatoria di merito"*, rettificava per l'ennesima volta la citata graduatoria escludendo dalla stessa, senza peraltro fornire una precisa motivazione al riguardo, l'odierna ricorrente (**doc. 12, 13**). Al termine del concorso, in un primo momento la Sig.ra Baravalle risultava, quindi, presente in decima posizione come vincitrice nella graduatoria pubblicata il 24.12.2024 per poi, in un secondo momento, essere esclusa dalla graduatoria rettificata dei vincitori del 26.03.2025, senza che la P.A. fornisse adeguata motivazione di tale successiva estromissione;

(9) Con Pec in data 2.5.2025 l'odierna ricorrente, mio tramite, trasmetteva al competente ufficio del Ministero dell'Istruzione un'Istanza di accesso, domandando di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di taluni atti del procedimento concorsuale in oggetto: tale istanza veniva riscontrata solo parzialmente ed in via interlocutoria il successivo 20.05.2025 con l'invito a versare i relativi diritti di segreteria (**doc. 14, 15**).

Ritenendo la propria esclusione e, conseguentemente, la richiamata graduatoria così come rettificata con Decreto in data 26.03.2025, affette dai vizi di legittimità di seguito meglio esposti, non restava alla Sig.ra Alice Baravalle che proporre il presente ricorso, che si appalesa in effetti fondato alla luce delle seguenti motivazioni di

DIRITTO

(1) Violazione di legge ex art. 3, L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Come noto, la Pubblica amministrazione ha il dovere di motivare i provvedimenti amministrativi emanati nell'esercizio del potere.

Ciò è quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 241/1990, per il quale *“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato ...”*.

Il dovere di motivare i provvedimenti amministrativi, poi, è espressione dei principi di pubblicità e trasparenza ed è quindi finalizzato a consentire al privato destinatario dell'esercizio del potere di *“conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale”*.

Così non è avvenuto nel caso che ci occupa in cui la P.A. ha escluso l'odierna ricorrente dalla graduatoria di cui si discute

limitandosi a dare atto del tutto “sibillinamente” *“della rettifica relativa alla valutazione titoli della candidata Baravalle Alice, già collocata alla posizione n. 10, effettuata dalla Commissione giudicatrice; Ritenuto di dover procedere alla rettifica in autotutela della graduatoria di merito”*.

La mancanza di motivazione e/o la sua insufficienza legittimano il ricorso alla tutela giurisdizionale per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.

In riferimento a fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, la giurisprudenza ha stabilito che *“Riconosciuto che spetta alla commissione provvedere alla valutazione dei titoli in possesso dei candidati secondo le indicazioni espresse nei criteri di massima e nella previsione del bando, nondimeno costituisce un onere della p.a. quello di motivare e di rappresentare le ragioni per cui alcuni titoli non sono stati riconosciuti validi ai fini del concorso, non potendo tale dato essere ricavato in via induttiva dallo stesso candidato”* (TAR Lazio Roma, 2.8.2022, n. 10878).

Più in particolare, il Giudice Amministrativo ha ripetutamente affermato che:

- un’eventuale giustificazione fornita in corso di causa costituirebbe *“una motivazione postuma del provvedimento e, come tale, non consentita dall’ordinamento ... È onere precipuo della P.A. rappresentare in modo adeguato e puntuale le ragioni per cui i titoli presentati non erano afferenti al concorso in esame e, non già, limitarsi ad indicare solo i titoli ammessi. Sicché la motivazione dei provvedimenti contestati risulta inadeguata e pertanto gli stessi*

devono essere annullati ai fini del riesame dei titoli indicati dalla candidata secondo le modalità indicate in motivazione” (TAR Lazio Roma, n. 10878/2022 cit.);

- “Il ricorso proposto deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione ... Dalla lettura del provvedimento non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli ... Anche per quanto riguarda la dedotta mancata valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio dei due anni di servizio, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione al fine dell’adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l’accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l’amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione” (TAR Lazio Roma, 13.05.2021, n. 5700).

In considerazione di tutto quanto sopra, è evidente la fondatezza del rubricato motivo di ricorso.

2) Eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità.

Stante la sopra richiamata carenza di motivazione, l’odierna ricorrente si trova costretta a formulare sostanzialmente “al buio” i restanti motivi di gravame, ipotizzando le ragioni per le quali non è stato valutato ai fini del conseguimento di punteggio aggiuntivo da parte dell’esponente il titolo di Diploma di specializzazione in

psicoterapia conseguito nell'anno 2021 presso l'Istituto denominato "Studio di Psicodramma" con sede in Milano.

Supponendo quindi che la Commissione giudicatrice abbia in un secondo momento ritenuto che il menzionato titolo di studio non fosse equivalente a quello richiesto nel Bando (*"Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale"*), corre l'obbligo di evidenziare come l'esclusione dalla graduatoria della Dott.ssa Baravalle sia, a maggior ragione, del tutto illegittima posto che l'*iter* formativo seguito dalla ricorrente risulta del tutto assimilabile, per durata quadriennale, numero di ore di insegnamento e necessità del sostenimento di un esame finale, a quello cui è fatto riferimento nella *lex specialis* del concorso *de quo*.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. III quater, sentenza 15.12.2020, n. 13532), infatti, la valutazione dei titoli nell'ambito dei concorsi pubblici deve farsi sulla base dell'indirizzo **sostanziale** già richiamato da alcune sentenze del Consiglio di Stato.

Più nello specifico, i Giudici amministrativi hanno statuito che: *"In materia di valutazione dei titoli formativi post lauream ai fini dell'accesso al pubblico impiego, si registrano nella giurisprudenza amministrativa due differenti orientamenti interpretativi: uno ancorato a criteri formali o nominalistici e uno fondato su criteri di tipo sostanziale. Tra questi due orientamenti, il Consiglio di Stato ha da tempo prestato adesione a quello basato su criteri di natura sostanziale, ritenendo (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le*

medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 aprile 2009, n. 2515). Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 26 luglio 2017, n. 3695 ... Né può considerarsi ostativa all'accoglimento della domanda di annullamento (in parte qua) degli atti impugnati l'invocata applicazione del principio dell'auto-vincolo costituito dalle previsioni del bando di concorso, in quanto dette previsioni sono state impugnate dalla ricorrente nella parte in cui attraverso una interpretazione letterale vengano considerate preclusive alla valutazione del titolo formativo post lauream da essa conseguito" (TAR Lazio, Sez. III quater, 15.12.2020, n. 13532).

Siffatto orientamento, del tutto granitico, è stato inaugurato a partire dalla seconda metà degli anni 2000, tanto è vero che i Giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di chiarire fin da allora che: "La questione di diritto oggetto del presente gravame è stata già affrontata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sia in sede di merito, con decisione 17 luglio 2008, n. 3595 della VI sezione, sia in sede cautelare (in svariate ipotesi di appelli cautelari su sentenza: v. Cons. St., Sez. VI, 24 marzo 2009, nn. 1513, 1514, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537; e in ipotesi di appelli cautelari su ordinanza: v. Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2009, n. 1064) e risolta in senso sfavorevole all'Amministrazione, con argomenti da cui non c'è ragione di discostarsi ... In relazione a corso di perfezionamento con tali caratteristiche, occorre optare tra un

criterio formale-nominalistico e uno sostanziale. Sulla scorta di un criterio formale – nominalistico, il corso in questione, non esitando in un diploma di specializzazione o master, non potrebbe essere ricondotto a C.7. Sulla scorta di un criterio sostanziale, il corso in questione presenta, tuttavia, tutte le caratteristiche di un master universitario, essendo stato attivato presso un Consorzio tra Università, avendo durata annuale prevedendo un esame finale, e contemplando, al pari di un master, una durata di 1500 ore per un totale di 60 crediti. Il Consiglio di Stato in s.g., tra i due criteri, quello nominalistico e quello sostanziale, ha già optato per il criterio sostanziale, con il citato precedente n. 3595/2008 e con gli altri già citati precedenti in sede cautelare, a cui in questa sede si aderisce. In relazione ad un corso di perfezionamento presso il For.Com., della durata di 1500 ore per 60 crediti formativi, la citata decisione ha statuito che “nella misura in cui un corso di perfezionamento presenti tali caratteristiche esso è, al di là del nomen iuris, sostanzialmente assimilabile ad un master, senza che possano rilevare contrarie argomentazioni calibrate sulla distinzione qualitativa delle relative attività, posto che a parametri ulteriori a quelli indicati la normativa non assegna rilievo ... Va infine rilevato che i corsi elencati nei punti C.7 e C.8 vengono identificati solo sulla base di caratteristiche estrinseche (la durata, il numero di ore di insegnamento, l'esame finale), e non anche sulla base del contenuto intrinseco dei corsi medesimi, che abbia riguardo ai programmi dei corsi, allo svolgersi mediante lezioni frontali o a distanza, etc ... Sicché, sulla base di tali connotati estrinseci, è

inevitabile la soluzione di equiparare ai master i corsi di perfezionamento che ne presentino le stesse caratteristiche formali (esame finale, durata annuale, 1500 ore di didattica), e sarebbe formalistico differenziarli solo sulla scorta del diverso nome” (Cons. Stato, Sez. VI, 23.4.2009, n. 2515).

Con particolare riferimento al punteggio attribuito ai possessori di un master, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto (a prescindere dal *nomen iuris*) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.04.2009, n. 2515; Id., Sez. VI, 26.07.2017, n. 3695).

Il succitato indirizzo giurisprudenziale è stato poi del tutto pacificamente confermato dalle ultime pronunce in materia rese dal Supremo Organo della Giustizia amministrativa, a mente delle quali:

- *“Con la sentenza impugnata, il TAR Lazio ha prestato adesione all’altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili al master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche con riguardo alla durata, al*

numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23.04.2009, n. 2515; Id., sez. VI, 26.07.2017, n. 3695)” (Cons. Stato, Sez. III, 9.2.2022, n. 932);

- “Nel merito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che, in ossequio ad un criterio sostanziale, detti corsi sono equiparati ai master universitari, a condizione che essi presentino determinate caratteristiche formali, tra cui la durata annuale, il superamento di un esame finale, lo svolgimento di 1500 ore di didattica e il conferimento di un totale di 60 crediti formativi universitari (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2009, n. 2515). Nel caso oggetto del presente giudizio, dal certificato relativo al corso in esame risulta la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati” (Cons. Stato, Sez. VI, 26.07.2017, n. 3695).

In considerazione di tutto quanto sopra, risulta evidente che non c'è alcuna ragione per discriminare, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo, il titolo indicato dalla ricorrente (Diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito nell'anno 2021 presso l'Istituto denominato “Studio di Psicodramma” con sede in Milano) rispetto alla categoria di titolo espressamente prevista dall'Allegato B al DM 205/2023, punto B.4.8 (“Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale”).

Di qui la fondatezza del rubricato motivo di ricorso.

3) Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – Violazione del principio di parità di trattamento – Irragionevolezza – Violazione del principio di non discriminazione – Difetto di istruttoria e manifesta

illogicità.

Ad ulteriore conferma della tesi secondo cui il Diploma di specializzazione conseguito dall'esponente presso l'Istituto denominato "Studio di psicodramma" avrebbe dovuto essere valutato con il medesimo punteggio assegnato ai titoli di cui al punto B.4.8 dell'Allegato B al D.M. 205 del 26.10.2023, si evidenzia che:

- il succitato Istituto risulta **essere espressamente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del merito** (doc. 6 cit.);
- esattamente come il titolo previsto dall'Allegato B, il suindicato Diploma:

- non solo garantisce la possibilità di esercitare l'attività psicoterapeutica;
- ma assicura anche **l'accesso ai concorsi per il pubblico impiego ed, in particolare, presso il Servizio Sanitario Nazionale.**

È, infatti, vero che:

- ai sensi dell'art. 3 (Esercizio dell'attività psicoterapeutica) della Legge 18.02.1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo): *"L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria*

o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica";

- ai sensi dell'art. 24-sexies (Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi) della Legge 28.02.2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria): *"I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti"*.

In tale quadro, non è lecito dubitare che differenziare le due tipologie di titoli in argomento equivale a porre in essere una palese ed irragionevole **disparità di trattamento** a tutto danno della ricorrente ed in aperta violazione dei principi indicati in rubrica.

Si chiede, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, con conseguente reinserimento della Dott.ssa Baravalle al posto che le compete nella graduatoria per cui è causa.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta illogicità – Violazione imparzialità e buon andamento – Violazione del principio di parità di trattamento – Irragionevolezza – Violazione del principio di non

discriminazione.

L'illegittimità degli atti impugnati trova, poi, ulteriore conferma *“nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale. In pratica l'EQF permette un confronto che “si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli” e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF” nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013. In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso*

livello di formazione professionale, come specificato alle voci “conoscenza”, “abilità” e “competenza”, rispettivamente in: “Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all’interfaccia tra campi”; “Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell’innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale”; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all’avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca”. È da ritenere vincolante per l’Amministrazione, ai fini dell’esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell’Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello) ... Da quanto precede, correttamente, la sentenza del TAR Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione dell’INPS di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale approvata

dall'INPS" (Cons. Stato, Sez. III, 9.2.2022, n. 932).

Si legge, pertanto, nella sentenza che: *"deve ritenersi viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di manifesta illogicità, la decisione dell'Amministrazione di limitare la valutazione ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione che pure rientrano nel medesimo livello formativo del sistema di referenziazione"*.

È d'uopo precisare, al riguardo, che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito, in data 20.12.202, l'Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.04.2008 (**doc. 16-18**).

Nel predetto Accordo, che è stato recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13.02.2013, il diploma di specializzazione ed il master di II livello figurano entrambi nell'ottavo livello formativo del sistema di referenziazione, così come i titoli di studio per cui è causa.

In considerazione di quanto sopra, non è lecito dubitare della fondatezza del rubricato motivo di impugnazione.

Istanza cautelare

Sul *fumus* si richiama la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati, esposta nei motivi di diritto.

Il pregiudizio derivante dai medesimi atti è grave ed irreparabile in quanto:

- a luglio dovrebbero assegnare le cattedre ai vincitori del concorso, di guisa c'è il rischio per la Sig.ra Baravalle di non essere reinserita in graduatoria in tempo e perdere così mesi di scuola utili per il superamento dell'anno di prova (i giorni devono essere almeno 120, se la ricorrente venisse reintegrata a dicembre non li avrebbe);
- ove non si proceda celermente alla sospensione dell'efficacia dei medesimi atti, gli Istituti scolastici sarebbero indotti alla stipula dei contratti di lavoro con i vincitori del concorso, con conseguente consolidamento delle situazioni giuridiche di questi ultimi anche nei confronti della Sig.ra Baravalle;

Ancora per quanto riguarda la sussistenza del requisito del *periculum*, occorre considerare che:

- avendo avviato già da tempo una convivenza ed avendo in progetto la nascita di un figlio, l'odierna ricorrente avrebbe esigenza di definire quanto prima la controversia relativa al concorso in parola, sul superamento del quale faceva serio affidamento pure per avviare più tranquillamente il proprio *menage* familiare;
- una pronuncia di natura cautelare da parte di codesto Ecc.mo Tribunale permetterebbe altresì all'esponente di scegliere con maggior consapevolezza se partecipare al prossimo concorso o meno, così come di scegliere cosa fare con le prossime graduatorie provinciali delle supplenze, se iscriversi o meno;
- avendo dei genitori anziani che stanno iniziando ad accusare problemi di salute, la Dott.ssa Baravalle ha urgenza di essere reinserita quanto prima in graduatoria onde poter scegliere una cattedra più vicina a casa (avendo vinto la decima posizione,

l'odierna ricorrente avrebbe comunque un minimo di scelta rispetto alle graduatorie provinciali delle supplenze, che sono sempre più affollate e non garantiscono la possibilità di ottenere le prime scelte), così da poter dedicare più tempo ai propri familiari;

- avendo sostenuto, sulla base della prima graduatoria, delle spese mediche non mutuabili, spese che aveva deciso di iniziare ad affrontare a fine anno perché pensava che, con la stabilità, ne sarebbe rientrata nel giro di un anno/un anno e mezzo, l'odierna ricorrente ha urgenza di definire quanto prima la presente controversia anche per eventualmente ripensare il proprio piano economico-finanziario, specialmente tenuto conto che, nell'ottica di stabilizzarsi a scuola, l'esponente ha diminuito gli impegni della libera professione.

P.Q.M.

la Sig.ra Alice Baravalle, *ut supra* rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

in via cautelare:

- di disporre la sospensione degli atti impugnati e, per l'effetto, ammettere con riserva la ricorrente al decimo posto della graduatoria regionale o in posizione comunque da vincitrice del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria I e II grado per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane per la Regione Piemonte;

nel merito:

- di disporre l'annullamento degli atti impugnati e, per l'effetto, ammettere a titolo definitivo la ricorrente al decimo posto della graduatoria regionale o in posizione comunque da vincitrice del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria I e II grado per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane per la Regione Piemonte

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente controversia ammonta ad € 325,00.

Si producono:

- 1) Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023;
- 2) Allegato B al DM n. 205/2023;
- 3) DM n. 2575 del 6.12.2023;
- 4) Domanda di partecipazione al concorso della Dott.ssa Baravalle;
- 5) Diploma di specializzazione in psicoterapia;
- 6) Riconoscimento ministeriale dell'Istituto "Studio di Psicodramma";
- 7) DM n. 15710 del 16.09.2024;
- 8) DM n. 24255 del 24.12.2024;
- 9) Graduatoria allegata al DM 24255/2024;
- 10) DM n. 3177 del 19.02.2025;
- 11) Graduatoria allegata al DM n. 3177/2025;
- 12) DM n. 5692 del 26.03.2025;
- 13) Graduatoria allegata al DM n. 5692/2025
- 14) Istanza di accesso
- 15) Riscontro parziale ed interlocutorio all'Istanza di accesso;
- 16-18) documentazione relativa all'Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23.04.2008”.

Con osservanza.

Genova, 20 maggio 2025

Avv. Mario Bottaro